



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 471 del 02/09/2025

Rapporto medico paziente- aspetti comunicativi.

Firmato da: Giovanni Porcelli



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo "Partito Socialista Italiano-Campania Libera con De Luca-Noi di Centro-Noi Campani"

Proposta di Legge Regionale Rapporto medico paziente- aspetti comunicativi.

La relazione professionista sanitario-paziente è spesso asimmetrica perché coinvolge un professionista esperto e un paziente che cerca assistenza sanitaria. Gli aspetti che la definiscono, per ciò che attiene il professionista sanitario, afferiscono al vantaggio in termini di conoscenza delle condizioni di salute, delle diagnosi e delle opzioni di trattamento, alla fiducia che il paziente ripone nel professionista sanitario per guidarlo nel percorso di cura, all'accesso a informazioni dettagliate sulla salute del paziente, compresi risultati di test, referti medici e informazioni cliniche, che il paziente potrebbe non avere.

Una comunicazione professionista sanitario-paziente efficace è una attività clinica centrale nella costruzione di una relazione terapeutica. È importante che il professionista sanitario sia in grado di comunicare in modo comprensibile ed esaustivo. La formazione e l'aggiornamento continuo dei professionisti sanitari dovrebbe includere una specifica preparazione alle speciali abilità relazionali e comunicative richieste al fine di costruire una relazione empatica che tenga in debito conto le aspettative, anche emotive, del paziente che deve essere posto al centro del percorso di cura.

La Regione Campania attraverso l'attuazione di politiche tese al miglioramento dell'assistenza sanitaria in termini strutturali, di risorse economiche e di organizzazione pone particolare enfasi alla formazione dei medici in quanto questa, fondamentale nella pratica moderna, consente di migliorare le abilità professionali, la qualità delle cure e di rispondere in modo appropriato alle esigenze dei pazienti.

La Regione Campania riconoscendo l'importanza degli aspetti comunicativi nell'ambito di una efficace relazione professionista sanitario-paziente ha deciso di dotarsi di una legge che renda sistemica la formazione continua e l'aggiornamento dei professionisti sanitari su tale specifica tematica.

La presente proposta di legge è formata da n. 6 articoli.

Art. 1 *(Principi generali)*

La Regione Campania con la presente legge:

1. prende atto che una comunicazione professionista sanitario-paziente efficace è una attività clinica centrale nella costruzione di una relazione terapeutica;
2. stabilisce le linee di azione per garantire che i professionisti sanitari ricevano una adeguata formazione volta alla costruzione di una efficace relazione terapeutica, attraverso adeguate tecniche comunicative, tra il professionista sanitario ed il paziente e tra i componenti dell'equipe sanitaria, -nell'ambito della prevenzione, e della diagnosi per garantire il buon esito delle cure, la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo "Partito Socialista Italiano-Campania Libera con De Luca-Noi di Centro-Noi Campani"

Art 2

(Potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria)

Costituisce tematica di interesse regionale, per il triennio formativo ECM 2026-2028, il "*Potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria*".

(Art. 3)

(Istituzione del Comitato Tecnico per la definizione del Piano regionale per il potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria)

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale istituisce il Comitato tecnico, i cui componenti non percepiranno alcun compenso o indennità, per la definizione del "*Piano per il potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria*" con il compito di definire i contenuti dei corsi di formazione ECM destinati ai professionisti sanitari e di sviluppare raccomandazioni e linee guide.

Il Comitato tecnico è così composto:

- a Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, attraverso l'individuazione di un Coordinatore ed un segretario;
- b tre rappresentanti della professione medica nominati dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Campania;
- c tre rappresentanti della professione infermieristica, nominati dagli Ordini della Professione Infermieristica operanti in Campania
- d tre rappresentanti dell'Ordine dei Fisioterapisti, operanti in Campania;
- e tre rappresentanti degli Ordini della Professione di Ostetrica, operanti in Campania;
- f tre rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi della Campania
- g tre rappresentanti degli Ordini dei TSRM PSTRP operanti in Campania;
- h tre rappresentanti dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, operanti in Campania.

È facoltà del Comitato di avvalersi di esperti esterni, ai quali non sarà corrisposto alcun compenso o gettone di presenza, facenti capo a Società scientifiche e Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute (DM 2 agosto 2017).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo "Partito Socialista Italiano-Campania Libera con De Luca-Noi di Centro-Noi Campani"

Il Comitato stabilisce le proprie modalità di funzionamento adottando il Regolamento.

Art. 4.

(Programma formativo)

La Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, attraverso i provider accreditati ECM delle Aziende sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, con un proprio atto realizza il piano di cui all'Art. 3 mediante apposito programma di formazione continua ECM rivolto ai professionisti sanitari operanti presso strutture sanitarie pubbliche regionali.

Art. 5.

(Disposizioni finali e finanziarie)

1. Le Aziende sanitarie pubbliche organizzano, il programma aziendale E.C.M e le attività di aggiornamento professionale e di formazione continua in medicina, tenendo conto della tematica prioritaria di cui all'Art. 2.
2. L' Assessore alla Salute presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
3. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Il Consigliere

Giovanni Porcelli